

installare, nel proprio stabilimento di Anagni, una centrale di cogenerazione della potenza complessiva di 11 MW utilizzando come combustibile scarti di pneumatici;

a tale fine la medesima società ha presentato la denuncia di inizio attività soltanto nel 1999;

nel 1997, successivamente all'autorizzazione concessa alla medesima società, è stato varato il decreto legislativo n. 22 che ha, tra l'altro, disciplinato le modalità di concessione delle autorizzazioni per gli impianti di incenerimento con recupero di energia;

risulta quanto mai importante chiarire se un'autorizzazione concessa nel 1994, prima tra l'altro delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 del 1997, possa essere attuata con tanti anni di ritardo;

occorre, altresì, chiarire la corrispondenza tra il progetto iniziale, quello per il quale l'autorizzazione è intervenuta, e quello che si intende realizzare oggi;

forte è la preoccupazione tra la cittadinanza in merito al complesso dei fattori inquinanti presenti nel territorio che, negli ultimi anni, sono fortemente cresciuti e rispetto ai quali è in atto un'indagine conoscitiva promossa dall'amministrazione comunale —:

se non intenda intervenire affinché siano chiarite le motivazioni per le quali sia trascorso un tempo così lungo tra l'autorizzazione concessa e l'avvio dei lavori;

se non ritenga, visto il lungo tempo trascorso, che sia riverificato il parere dato sul progetto dagli enti locali e dalla regione;

se non intenda verificare la corrispondenza del progetto a suo tempo autorizzato con quello che si intende realizzare oggi;

se non intenda, preso atto dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'inquinamento complessivo del territorio promossa

dall'amministrazione comunale, intervenire per una sospensione del progetto.
(4-31824)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

DE SIMONE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il consiglio comunale di Calitri eletto nella consultazione elettorale amministrativa del 13 giugno 1999 nella sua prima seduta del 26 giugno 1999 acquisiva una eccezione di ineleggibilità nei confronti del sindaco per violazione dell'articolo 2, comma 1, punto 6 della legge n. 154 del 1981, la respingeva a maggioranza convalidava l'elezione del sindaco e del consiglio comunale;

in seguito il tribunale civile di S. Angelo dei Lombardi con sentenza del 30 novembre 1999 dichiarava l'ineleggibilità del sindaco e la sua decadenza (sentenza pubblicata all'Albo pretorio del comune di Calitri dal 17 al 31 dicembre 1999);

il sindaco si autosospendeva dalla carica; il 21 febbraio 2000 un ricorso di un consigliere di maggioranza veniva depositato presso la Corte d'Appello di Napoli che ne fissava la discussione il 15 marzo 2000;

in data 23 febbraio 2000 il sindaco, riprendendo le proprie funzioni, compiva i seguenti atti:

a) revoca del vicesindaco e della giunta in carica;

b) nomina di un nuovo vicesindaco;

c) rassegna al Consiglio comunale delle proprie dimissioni;

il 15 marzo 2000, mentre diventavano efficaci ed irreversibili le dimissioni del sindaco, la Corte d'Appello di Napoli si pronunciava per l'improcedibilità del ricorso ivi depositato, per omessa notifica. Il 16 marzo 2000 il prefetto di Avellino con

decreto di urgenza (prot. 717/13-4/GAB), decretava la sospensione del consiglio comunale e la nomina di un commissario straordinario che si insediava nel comune di Calitri. In data 9 maggio 2000, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 106 s.g. al n. 00A4746, veniva pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2000 di scioglimento del consiglio comunale di Calitri;

il Tar di Salerno, con ordinanze n. 1161/2000 e 1176/2000 del 15 giugno 2000, in accoglimento di due ricorsi successivamente inoltrati da componenti del sospeso e poi disciolto consiglio comunale, disponeva la sospensione dell'esecuzione, rispettivamente, del decreto prefettizio e del decreto del Presidente della Repubblica;

il commissario straordinario abbandonava il comune di Calitri senza che fosse emanato alcun provvedimento atto ad interrompere l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed a integrare gli organi nelle loro funzioni;

a seguito di ciò il vicesindaco e la giunta (già revocati con gli atti di cui al punto 4) e la maggior parte dei consiglieri, senza attendere atti dell'autorità statale, rioccupavano il comune reintegrandosi, *motu proprio*, nell'esercizio delle funzioni, che mantengono a tutt'oggi;

gli amministratori auto-reintegratisi agiscono come se non ci fossero gli effetti della sentenza di ineleggibilità del sindaco che come un atto giudiziario esecutivo, sancisce l'inefficacia delle loro nomine; ritengono, invece, efficaci le dimissioni del sindaco, intervenute in una fase di sospesa effettività della decadenza, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 1147 del 1966 —:

se per l'amministrazione dello Stato la sentenza di ineleggibilità e decadenza del sindaco comporti la non validità di tutti gli atti intervenuti prima della sua eseguibilità e delle stesse dimissioni del sindaco;

come siano state possibili le ordinanze del TAR data l'inefficacia dell'atto delle dimissioni del sindaco;

come sia possibile che un vicesindaco ed una giunta, revocati dal sindaco che li aveva nominati e la cui funzione è inefficace per gli effetti giuridici della ineleggibilità del sindaco, stiano di fatto amministrando il comune come se nulla fosse accaduto;

infine, se il ministero, visti gli abusi creatisi nella vicenda suesposta (la sentenza di nullità delle elezioni del sindaco dispiega i suoi effetti *ex-tunc*, cioè dal momento iniziale) voglia intervenire direttamente per ripristinare il rispetto della legalità nel comune di Calitri. (5-08319)

DUILIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il signor Aliou Gaye ha presentato in data 2 marzo 1999 alla questura di Milano domanda per ottenere il permesso di soggiorno; inoltre è regolarmente assunto presso la società Millepiedi srl con sede legale a Milano Viale Lunigiana, 46 P.I. 09564920156 in qualità di commesso-magazziniere;

il suddetto, nonostante si sia ripetutamente presentato allo sportello di competenza della suddetta questura al fine di vedersi consegnare il permesso di soggiorno in originale in forza dell'ultima sanatoria sull'immigrazione, non ha ancora potuto a tutt'oggi avere quanto riteneva gli spettasse (tra l'altro che il signor Aliou Gaye prima di presentarsi allo sportello deve fare una coda dalle ore 05.00 del mattino per avere il numero di prenotazione per il giorno stesso). L'ufficio, dopo che il signor Gaye si era trasferito da Milano a Cinisello, comunicava allo stesso di recarsi a ritirare il permesso di soggiorno in originale alla questura di Cinisello B, dove la pratica era stata trasferita;

il signor Aliou Gaye si presentava quindi all'ufficio competente della questura di Cinisello la quale però rispondeva di avere in carico un permesso di soggiorno riguardante un omonimo, e suggeriva al signor Gaye di presentarsi di nuovo alla

questura di Milano dove sicuramente si trovava il suo permesso di soggiorno pronto per il ritiro;

il nostro si presentava allora di buonissima ora alla questura di Milano per successive tre settimane, ottenendo sempre dal funzionario il solo consiglio di perseverare nel presentarsi allo sportello di settimane in settimana;

a tutt'oggi non si capisce dove possa essere o come si possa ottenere il permesso di soggiorno a cui il signor Gaye ha diritto —;

quali provvedimenti intende adottare affinché il caso segnalato venga risolto e, più in generale, affinché simili episodi non abbiano più a ripetersi. (5-08321)

Interrogazione a risposta scritta:

MANTOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 settembre 2000 è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto a carico del vicesindaco del comune di Castellaneta, dell'ex assessore al personale, del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, del segretario comunale e di altri soggetti, per una serie di reati che vanno dalla concussione al falso (materiale, ideologico e per soppressione), dalla turbativa d'asta alla frode nelle pubbliche forniture e alla truffa aggravata. Nonostante si ipotizza che questi delitti siano stati commessi dagli indagati a causa e nell'esercizio delle funzioni di amministratori del municipio di Castellaneta, il prefetto di Taranto non ha fino a questo momento esercitato i poteri di sospensione degli stessi amministratori previsti dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990. In presenza di contestazioni così gravi, il prefetto non ha nemmeno avviato un'ispezione amministrativa tesa, a prescindere dal giudizio penale, a valutare autonomamente la sussistenza degli estremi della sospensione: il che nel caso

specifico è ben possibile, se è vero che le imputazioni si fondano su materiale documentale —;

se intenda sollecitare il prefetto di Taranto all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 nei confronti della giunta municipale di Castellaneta. (4-31814)

* * *

LAVORI PUBBLICI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

il Ministro del tesoro, con proprio decreto del 6 luglio 1994, nel determinare le attività degli Intermediari finanziari non bancari, di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria approvato con il decreto legislativo n. 385 del 1993 ha indicato all'articolo 2 lettera f) il « rilascio di fideiussioni »;

con successivo decreto del 22 aprile 1997, lo stesso Ministro del tesoro, nell'approvare lo schema di garanzie fideiussorie regolate dall'articolo 56 comma 2° della legge n. 52 del 1996, all'articolo 2 ha sancito che « ... la predetta garanzia a favore delle amministrazioni pubbliche può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993;

con decreto del 2 aprile 1999 sempre il Ministro del tesoro ha stabilito i nuovi requisiti patrimoniali cui gli intermediari devono adeguarsi per poter continuare a svolgere, in via prevalente o esclusiva, l'attività di rilascio di garanzie (capitale sociale di almeno due miliardi interamente versato e mezzi patrimoniali per dieci miliardi);

l'adeguamento dei mezzi patrimoniali, a quanto sopra previsto, comporta